

All. "B" Raccolta n. 8122-----

-----STATUTO DELLA A.P.S DI VIGANEGO-----

-----Premessa-----

A Viganego, in località Posa, un gruppo di 14 (quattordici) lavoratori in data 6 ottobre 1946 diede inizio alla fondazione di una Società locale a scopo ricreativo. In seguito, e precisamente con due atti notarili in data rispettivamente 9-12-1950 e 27-1-1951 detta Società venne sancita di diritto e denominata Mutua Comprensione di Viganego.-----

Dal giorno 1° giugno 1960 detta Società assume il nome di MUTUO SOCCORSO DI VIGANEGO. Il presente Statuto riconosce il merito e l'onore dei Soci fondatori.-----

A perenne ricordo se ne pubblicano i nomi:-----

MASINARI Antonio, CARBONE Giuseppe fu G.B., CARBONE Giuseppe fu Stefano, CARBONE Mario Emilio, CARBONE Pietro fu Francesco, CARBONE Pietro fu Luigi, CARBONE Angelo fu Giuseppe, CARBONE Dario di Pietro, BORTOLANI Fulvio fu Verdemio, BORTOLANI Aldo fu Verdemio, FISI Benedetto fu Francesco, POGGI Mario di Antonio, RAFFO Giuseppe di Pietro, POGGI Stefano di Antonio.-----

ART. 1 - Denominazione e sede-----

La società di mutuo soccorso di Viganego è trasformata e costituita in Associazione di Promozione Sociale, ai sensi del D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii, del Codice civile e della normativa in materia, "ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE SOCIETA' DI VIGANEGO" (denominata Associazione nel presente testo) con sede legale in Bargagli (GE).-----

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune deliberato dall'Assemblea dei soci non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.-----

L'Associazione è un Ente del Terzo Settore (ETS) e centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario, democratico e antifascista ed ha durata illimitata; non persegue finalità di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.-----


ART. 2 - Finalità e Attività-----

Lo scopo principale dell'Associazione è promuovere socialità, mutualismo, partecipazione e sviluppo del senso di comunità e contribuire alla crescita culturale e civile dei propri soci, come dell'intera comunità.-----

Sono finalità dell'associazione:-----

la promozione del volontariato e delle azioni di solidarietà, di cooperazione e di cittadinanza, sia a livello locale che internazionale;-----

la promozione e la tutela dei diritti delle persone, per la



piena partecipazione delle persone anziane alla vita familiare, sociale, economica, lavorativa, salvaguardando percorsi di dignità ed autonomia e contrastando ogni forma di emarginazione ed esclusione sociale.-----

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ex art. 5 del D.lgs 117/2017:-----

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs 11/2017; In particolare, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Associazione organizza: ---
- attività ricreative di aggregazione e di solidarietà;-----
- sostegno ai soci con erogazione di denaro, cessione gratuita di alimenti e farmaci in situazioni di effettiva necessità opportunamente certificata o di attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs 11/2017.-----

Le attività sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari e di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.-----

ART. 3 - Attività diverse

1) L'associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.-----

ART. 4 - Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili

1) L'associazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 117/2017.-----

2) Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.-----

3) È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'associazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.-----

ART. 5 - Associati, procedure di ammissione ed esclusione

1) L'associazione è a carattere aperto e non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli

associati; né prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa; né collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o di quote di natura patrimoniale.-----

2) Gli associati sono le persone fisiche che si riconoscono nel presente statuto e fanno richiesta di adesione all'organo di amministrazione, che delibera in merito alla prima seduta utile.-----

3) I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio solo previo consenso del genitore o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.-----

4) Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo comma 7. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.-----

5) Gli aspiranti soci devono presentare domanda all'Organo di amministrazione, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all'attestazione di accettare e attenersi allo statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi sociali.-----


6) E' compito dell'Organo di amministrazione, o di uno o più Consiglieri da esso espressamente delegati, esaminare ed esprimersi in merito alle domande di ammissione, entro un massimo di trenta giorni dalla richiesta di adesione, verificando che gli aspiranti soci abbiano i requisiti previsti. Qualora la domanda sia accolta, al nuovo socio sarà consegnata la tessera sociale e il suo nominativo sarà annotato nel Libro dei Soci. In caso di rigetto motivato della domanda comunicato entro il termine o ad essa non sia data risposta entro lo stesso termine, l'interessato potrà presentare ricorso al Presidente. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva il Collegio dei Garanti dell'Associazione ove nominato, in mancanza l'Assemblea dei Soci alla sua prima convocazione.-----

7) Gli associati cessano di appartenere all'associazione per:-
- dimissioni volontarie presentate all'organo di amministrazione per iscritto;-----
- mancato versamento della quota associativa;-----
- morte;-----
- esclusione deliberata dall'Assemblea per gravi motivi quali la contravvenzione dei doveri stabiliti dallo statuto.-----

Il mancato pagamento della quota associativa annuale nei tempi previsti, a seguito di sollecito di versamento anche collettivo, comporta la decadenza dell'associato senza necessità di alcuna formalità, salvo specifica annotazione sul libro dei soci.-----

ART. 5bis - Sanzioni disciplinari-----

L'organo di amministrazione ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del socio, secondo la gravità dell'infrazione commessa, mediante il richiamo scritto, la





L'Associazione aderisce o è affiliata.-----

ART. 7 - Volontari associati e assicurazione obbligatoria -----

1) L'associazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.

2) Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario. -----

3) Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'associazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.-----

4) La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. -----

~~5) L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17.-----~~

~~6) L'organizzazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.-----~~

ART. 8 - Organi sociali-----

1) Sono organi dell'associazione:-----

- Assemblea degli associati-----

- Organo di amministrazione-----

- Presidente-----

- Organo di controllo (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017)-----


- Organo di Revisione (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017)-----

Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate. -----

ART. 9 - Assemblea -----

1) L'assemblea è composta dagli associati ed è l'organo sovrano. Deve essere convocata almeno una volta all'anno dall'organo di amministrazione per l'approvazione del bilancio-----

2) È convocata mediante avviso scritto da inviare almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail.-----



3) L'Assemblea può essere convocata in via straordinaria a richiesta motivata di almeno un decimo degli associati, quando l'organo amministrativo o il Presidente lo ritengano necessario o su richiesta motivata dell'Organo di controllo (ove nominato)-----

4) L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.-----

5) Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo dei soci, è indispensabile la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto e il voto favorevole dei tre quinti dei presenti.-----

Per le delibere di trasformazione, fusione o scissione è indispensabile la presenza della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto, ed il voto favorevole dei quattro quinti dei presenti.-----

Per le delibere riguardanti lo scioglimento, liquidazione e devoluzione del patrimonio valgono le norme di cui all'articolo 19.-----

6) L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un Presidente dell'Assemblea eletto dagli associati tra i suoi membri. -----

7) I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità e nell'ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera.-----

8) Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e sono in regola con il pagamento della quota associativa. -----

Gli associati impossibilitati a partecipare all'assemblea possono delegare altri associati a rappresentarli; ogni associato non può avere più di tre deleghe.-----

9) Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.-----

10) Le deliberazioni assembleari sono riportate sul libro verbali a cura del segretario che li firma insieme al presidente. I verbali e gli atti verbalizzati sono esposti all'interno della sede sociale durante i quindici giorni successivi alla loro formazione, e restano successivamente agli atti a disposizione dei soci per la consultazione.-----

11) L'Assemblea ha i seguenti compiti:-----
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;-----
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;-----
- approva il bilancio e, se previsto, il bilancio sociale;----
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi

sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;-----

- delibera in via definitiva sull'esclusione degli associati;-----
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;-----

- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;-----
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;-----

- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.-----

- al termine del mandato discute la relazione dell'organo di amministrazione uscente e l'indirizzo programmatico del nuovo mandato;-----

- elegge una commissione elettorale, composta da almeno tre soci, che controlli lo svolgimento delle elezioni e firmi gli scrutini;-----

- approva le linee generali del programma di attività per l'anno in corso e l'eventuale relativo documento economico-programmatico.-----

ART. 10 - Organo di amministrazione-----

1) L'organo di amministrazione è eletto dall'Assemblea ed è composto da un numero dispari di membri deciso dall'Assemblea tra un minimo di cinque ed un massimo di undici. I componenti non devono trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità previste dall'articolo 2382 del codice civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26 del D. Lgs. 117/2017, dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.-----

2) L'organo di amministrazione governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.-----


3) L'Organo di Amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente, di norma una volta al mese e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno 8 giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.-----


4) L'organo di amministrazione è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti;-----

5) Delle deliberazioni è redatto verbale a cura del Segretario, che lo firma insieme al Presidente.-----

Tale verbale è conservato nel libro verbali ed è a disposizione dei soci che richiedano di consultarlo.-----

6) L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei





2) L'Organo di amministrazione può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.-----

3) Il presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea (almeno una volta all'anno) e dell'Organo di amministrazione (almeno due volte all'anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità). Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.-----

4) Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera dell'Organo di amministrazione nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.-----

5) Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.-----

ART. 12 - Organo di controllo -----

1. L'Assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. ~~Al componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'assemblea assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.~~-----

2. L'organo di controllo:-----

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;-----

- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;-----

- al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti;-----

- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017. ----

- attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs.117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.-----

3. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad

atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.-----

ART. 13 - Organo di Revisione legale dei conti-----

1. E' nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.-----

ART. 14 - Risorse -----

1. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, nel rispetto degli articoli 16, 17 e 36 del D. Lgs. 117/2017.-----

2. L'associazione si dota di apposito conto corrente stabilito dall'organo amministrativo e intestato all'associazione. -----

ART. 15 - Bilancio d'esercizio-----

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. -----

2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.-----

3. Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione in Assemblea, l'organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.-----

4. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.-----

5. Sono previsti la costituzione e l'incremento del fondo di riserva. L'utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell'Assemblea dei soci.-----

6. Il residuo attivo di ogni esercizio sarà devoluto in parte al fondo di riserva, e il rimanente sarà tenuto a disposizione per iniziative consone agli scopi di cui all'art. 2 e per nuovi impianti o attrezzature.-----

ART. 16 - Bilancio sociale-----

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l'associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.-----

ART. 17 - Libri sociali obbligatori-----

1. L'associazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.-----

ART. 18 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento--

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 49 del CTS la decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere

assunta dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.-----

2. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.-----

ART. 19 - Disposizioni generali-----

1. L'associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.

2. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.-----

3. L'associazione ha una bandiera simbolo e pegno di unione e fraternità. A simbolo di questi concetti accetta l'emblema precedentemente scelto raffigurante il vecchio socio che consegna le spighe di grano al giovane socio in segno di concordia e di prosperità. La bandiera dell'associazione sarà custodita dall'Organo di amministrazione: ogni qualvolta essa dovesse uscire in pubblico, ciò avverrà soltanto dopo opportuna deliberazione dell'Organo di amministrazione.-----

ART. 20 - Disposizioni finali-----

1. Per quanto non previsto dallo statuto o dal regolamento interno, decide l'Assemblea a norma dello statuto nazionale "ARCI aps", del Codice del Terzo Settore, del Codice Civile e delle norme vigenti.-----


Firmato: ANTONINO PASSERI-----

" : DAVIDE FERRANDO NOTAIO-----

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
CHE RILASCIO PER GLI USI
CONSENTITI DALLA LEGGE**

Campomorone,

21.02.2022



-----VERBALE DI ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA-----
-----DELLA "SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO DI VIGANEGO"-----
-----REPUBBLICA ITALIANA-----

L'anno duemilaventi, il giorno ventiquattro del mese di luglio, alle ore diciotto e minuti trenta.

In Bargagli (GE) Via Giovanni Carbone civico numero 39 (trentanove), nella sede sociale.-----

Avanti a me, Dottor **DAVIDE FERRANDO**, NOTAIO in **CAMPOMORONE** iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Genova e Chiavari,-----

-----E' PRESENTE IL SIGNOR-----

PASSERI ANTONINO nato a Genova il 2 agosto 1966, residente in Bargagli (GE) Via Giovanni Carbone n. 57/2 il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione con tutti i più ampi poteri a quanto *infra* in forza di legge e di statuto e, come tale, legale rappresentante della:-----

"SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO DI VIGANEGO", con sede in Bargagli (GE) Via Giovanni Carbone civico numero 39, Codice Fiscale dichiarato: 80048110102, con tutti i più ampi poteri a quanto *infra* in forza di legge, di statuto.-----

Detto Signor Comparsente, della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo, mi dichiara che in questo luogo, giorno e alle ore diciotto e minuti trenta, è stata convocata - in seconda convocazione essendo andata deserta la prima, convocata il giorno 22 luglio 2020 - l'assemblea generale straordinaria della suddetta società di mutuo soccorso per discutere e deliberare sul seguente-----

-----Ordine del giorno:-----

"deliberare la trasformazione dell'associazione dall'attuale forma giuridica di Società di Mutuo Soccorso (SMS) a quella di Associazione di Promozione Sociale (APS) ai sensi del Decreto Legislativo 117/2017;-----

approvazione di nuovo statuto, al fine di adeguarlo al Decreto Legge n. 227 del 2/8/2007".-----

Il Signor PASSERI ANTONINO invita, quindi, me Notaio ad assistere alla presente assemblea allo scopo di redigerne il verbale, ai sensi di legge.-----

Io Notaio, aderendo alla richiesta fattami, dò formalmente atto che l'assemblea della suddetta società di mutuo soccorso si svolge nel seguente modo.-----

Assume la presidenza dell'assemblea, per unanime consenso espresso dall'assemblea stessa per alzata di mano, il Comparsente Signor PASSERI ANTONINO, come sopra generalizzato, il quale constata e dà atto:-----

- a) che la presente assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi dell'art. 26 e 27 dello statuto mediante avviso pubblico esposto nella sede a far data dal 1° luglio 2020;-----
- b) che sono presenti numero 59 (cinquantanove) associati, di


REGISTRATO a GENOVA

Il 28 07 2020

al n. 22122

Serie 1T

Euro 835/00



persona o per delega, associati aventi diritti al voto, come risulta dall'elenco che, debitamente sottoscritto dal componente e vidimato da me Notaio, si allega al presente verbale sotto la lettera "A" onde farne parte integrante e sostanziale ed omessane la lettura ad istanza del componente e d'accordo con me Notaio, precisando che le deleghe, debitamente compilate vengono verificate, ritirate e conservate da esso Presidente;

c) che sussistono, pertanto, sia il quorum costitutivo che il quorum deliberativo previsti dall'articolo 27 del vigente statuto;

d) che sono presenti per il Consiglio di Amministrazione oltre al componente medesimo Signor PASSERI ANTONINO in qualità di Presidente, i signori:

SORACASE IVAN, nato a Genova il 23 novembre 1988, residente in Bargagli Piazza Carlo Brignole n. 1, quale vice presidente;

CARBONE FRANCO ERNESTO, nato a Genova il 12 giugno 1950, residente in Bargagli Via Tripoli n.1, quale segretario;

ZONE ZENO, nato a Genova il 26 aprile 1984, residente in Bargagli Via della Libertà n. 77, quale vice segretario;

SANSALONE MASSIMO, nato a Genova il 25 novembre 1997, residente in Bargagli Via Rovereto n. 27, quale consigliere;

CARBONE GIACOMO, nato a Genova il 2 settembre 1984, residente in Bargagli Via Rovereto n. 19, e DUZZI LUCA, nato a Genova il 7 giugno 1993 residente a Bargagli Via Pasubio n. 23, quali consiglieri, sono assenti benché informati della presente convocazione ed ordine del giorno;

che sono presenti quali Revisori dei conti i Signori:

BENEDETTI MAURIZIO, nato a Genova il 22 aprile 1960, residente in Bargagli Via della Libertà n. 53/A;

DUZZI LUCA, nato a Genova il 7 giugno 1993, residente in Bargagli Via Pasubio n. 26, è assente benché informato della presente convocazione ed ordine del giorno;

f) che tutti gli intervenuti si dichiarano sufficientemente informati sugli argomenti all'ordine del giorno; ciò constatato il Presidente

DICHIARA

La presente assemblea validamente convocata e pertanto costituita ed idonea a discutere e deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il presidente, presa la parola, con riferimento al primo argomento posto all'ordine del giorno, evidenzia agli intervenuti la necessità e l'opportunità di deliberare il mutamento di veste giuridica dell'Ente mediante trasformazione da Società di Mutuo Soccorso ad Associazione di Promozione Sociale in conformità a quanto disposto dal D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. (Codice del Terzo Settore) - con conseguente adozione di un nuovo testo dello statuto sociale allo scopo di consentire, tra l'altro, all'Ente di richiedere l'iscrizione presso il Registro unico Nazionale del Terzo Settore.

A tal riguardo, il Presidente dichiara che la sede sociale resterà invariata in Bargagli (GE) Via Giovanni Carbone civico numero 39-----

Il Presidente invita, quindi, me Notaio a dare lettura della bozza di statuto sociale, aprendo la discussione in merito.---

Il Presidente, essendosi conclusa la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, invita quindi l'assemblea a deliberare in merito alle proposte formulate.-----

L'assemblea, udita la relazione del Presidente, dopo esauriente discussione, con il voto favorevole di tutti i presenti - espresso per alzata di mano, secondo l'accertamento fattone dal Presidente-----

-----**DELIBERA**-----

- di approvare la trasformazione della "SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO DI VIGANEGO" nella "ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE SOCIETA' DI VIGANEGO", rimanendo invariata la propria sede in Bargagli (GE) Via Giovanni Carbone civico numero 39 con conseguente approvazione del relativo statuto;-----

- di confermare, quali membri dell'organo di amministrazione predetti Signori:-----

PASSERI ANTONINO, quale Presidente,-----

SORACASE IVAN, quale Vice Presidente,-----

CARBONE FRANCO ERNESTO, quale Segretario,-----

ZONE ZENO, quale Vice Segretario,-----

SANSALONE MASSIMO, quale Consigliere,-----

CARBONE GIACOMO, quale Consigliere,-----

RATHANLAL ANTONIO, quale Consigliere,-----

e quali revisori dei conti i Signori

BENEDETTI MAURIZIO,-----

DUZZI LUCA,-----


i quali hanno prima d'ora manifestato l'intenzione di accettare l'incarico;-----

- di delegare il Presidente Signor PASSERI ANTONINO sopra generalizzato, a compiere tutte le pratiche e formalità dipendenti dal presente atto ed anche a richiedere l'iscrizione del presente Ente presso il Registro unico Nazionale del Terzo Settore autorizzando ad apportare all'atto stesso e allo statuto allegato tutte le modificazioni, soppressioni e aggiunte che venissero a tal fine richieste dalle competenti autorità.-

Stante quanto sopra deliberato l'assemblea dà atto che:-----

- il nuovo testo dello statuto sociale è quello che, previa lettura datane da me Notaio in assemblea, viene confermato ed approvato da parte di tutti gli associati presenti allegato al presente verbale sotto la lettera "B".-----

Ai fini della registrazione del presente atto il Comparsante insta per l'applicazione di un'imposta fissa di Registro, ipotecaria e catastale, in applicazione dell'art. 82, comma 3, del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (cd. Codice del Terzo Settore) in quanto trattasi di trasformazione di enti del Terzo Settore da Società di Mutuo Soccorso ad Associazione di Promo-



Scritto per la maggior parte a macchina da persona di mia fiducia e completato a penna di mia mano quest'atto occupa di tre fogli nove pagine circa.-----

Firmato: ANTONINO PASSERI-----

" : DAVIDE FERRANDO NOTAIO-----

